



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinsky Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 22 giugno 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Il ricorrente, titolare di una carta telefonica prepagata, a ottobre 2008 ha concordato con il proprio gestore di telefonia mobile l'applicazione per un anno di una tariffa agevolata a cui era collegato l'acquisto rateale di un telefono cellulare con addebito - tramite carta di credito - su conto corrente di € 0,01 al mese.

A ottobre 2009 - scaduta la tariffa agevolata - il ricorrente ha deciso di passare ad altro gestore; a seguito di tale passaggio il precedente gestore ha addebitato sul conto corrente dell'interessato € 233,34 per "cessazione anticipata dall'offerta rateale".

In data 5 novembre 2009 il ricorrente ha contestato, con apposito modulo, l'addebito - tramite carta di credito - sul proprio conto corrente di € 233,00.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato che dovevano essere prelevati solo "€ 0,01 al mese" e che l'addebito della somma contestata era avvenuto senza preavviso né motivo.

Con lettera del 18 novembre 2009 il ricorrente ha chiesto nuovamente la restituzione della suddetta somma in quanto la fattura era stata emessa dal beneficiario senza preavviso né autorizzazione (*"ho contattato [il gestore] per chiedere copia del contratto ... ma via posta non arriva"*) e ha rilevato che la mera conoscenza del numero della carta di credito non può consentire l'addebito di *"qualsivoglia cifra"* sul proprio conto.

A gennaio 2010 il ricorrente ha rinnovato via e-mail e con apposito modulo consegnato alla banca la richiesta di rimborso, evidenziando che il gestore di telefonia mobile non aveva dato *"nessuna prova della regolarità del prelievo"*.

La banca - in data 26 febbraio 2010 - ha riscontrato il reclamo rigettando ogni addebito in quanto *"dall'analisi effettuata è emersa la conformità del [proprio] operato con gli obblighi di legge vigenti in materia nonché con le disposizioni contrattuali sottoscritte"*; il pagamento, infatti, era stato effettuato a fronte di specifica richiesta da parte del beneficiario.

La banca, quindi, ha invitato l'interessato a contattare direttamente la società di telefonia.



Il ricorrente, nel ricorso, ha dichiarato di aver subito un addebito non autorizzato sul proprio conto corrente tramite carta di credito e di aver provveduto a contestare per iscritto alla banca tale operazione di € 233,00 subito dopo essersene avveduto (18/11/2009), visto che non aveva ricevuto nessun avviso in merito (“e-mail, sms”).

In particolare, il ricorrente ha evidenziato che l’addebito sarebbe illegittimo in quanto non c’era nessun contratto che autorizzasse tale disposizione di pagamento. Il ricorrente, inoltre, ha rimarcato che la banca gli aveva comunicato che avrebbe potuto procedere al rimborso soltanto qualora il beneficiario avesse riconosciuto l’errore.

L’intermediario ha presentato le controdeduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario il 19/04/2010.

La banca ha confermato che in data 18 novembre 2009 il ricorrente ha contestato l’addebito – tramite carta di credito - di € 233,45 sul proprio conto corrente e che, a fronte di un primo diniego, ha reiterato il reclamo il 28 e il 29 gennaio 2010, con ulteriore riscontro negativo da parte della banca stessa (lettera del 26 febbraio 2010).

La convenuta ha evidenziato di aver correttamente addebitato la somma contestata a fronte della richiesta pervenuta dal beneficiario in quanto *“il negozio si conclude tra il titolare della carta e la società fornitrice del servizio, con assoluta estraneità della banca [medesima], mera esecutrice della volontà espressa dal cliente”*. La banca ha precisato, inoltre, che la contestazione del cliente non riguarda l’operazione di addebito in quanto tale, ma l’importo addebitato, sul quale essa non ha alcuna possibilità di controllo. Ciò considerato, la banca ha evidenziato la conformità del proprio comportamento agli obblighi di legge e alle disposizioni contrattuali; il cliente, infatti, ha sottoscritto *“l’ordine di pagamento o documento equipollente”* e ha comunicato il numero della carta al gestore telefonico.

Preliminarmente, il ricorrente è stato invitato - per le vie brevi - a procedere alla notifica del ricorso alla banca ai fini della decorrenza dei termini.

Come richiesto, le controdeduzioni della Banca sono state trasmesse con e-mail al ricorrente.

È stato richiesto – per le vie brevi – alla banca di inviare via fax uno degli allegati (n. 6 – Foglio informativo della Carta di credito al 7 maggio 2007) citato nelle controdeduzioni, ma non prodotto.

DIRITTO

Nella controversia sottoposta a questo Collegio si discute dell’acquisto di un bene con carta di credito e l’oggetto della contestazione del ricorrente non è riferito all’autorizzazione all’addebito, ma all’eccedenza dell’importo addebitato rispetto a quello che si afferma essere stato autorizzato.

Com’è noto, l’inquadramento sistematico del funzionamento della carta di credito è oggetto di diverse ricostruzioni dottrinali.

Sotto il profilo strutturale, l’operazione presuppone la conclusione di due contratti: la convenzione di abbonamento (o di associazione) tra l’emittente e il fornitore ed il contratto di rilascio tra l’emittente e l’utilizzatore della carta. Il contratto di scambio poi, tra utilizzatore e fornitore, salda la trilateralità dell’operazione.

Secondo gli orientamenti dottrinali più diffusi, la struttura dell’operazione di pagamento per mezzo di carta di credito trilaterale - configurandosi come modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio - viene ricondotta alternativamente ad una delegazione di pagamento allo scoperto (almeno nella configurazione fisiologica in cui il titolare non precostituisce



presso l'emittente la provvista necessaria per i pagamenti), ovvero ad una cessione di crediti futuri.

Merita sottolineare che coloro che aderiscono alla prima impostazione, accolta dalla dottrina maggioritaria, individuano nella nota di spesa firmata dal Titolare (i.e. delegante) il cd. iussum (i.e. l'ordine di pagamento rivolto dal delegante al delegato).

Coloro che aderiscono alla teoria della cessione sostengono, invece, che la nota di spesa costituirebbe la dichiarazione del debitore ceduto di accettare la cessione, con la conseguenza che l'irregolarità o l'assenza della stessa non inficerebbe la cessione del credito, purché un credito sia effettivamente sorto come effetto di una vendita o di altro contratto.

Ciò chiarito – e venendo all'esame della fattispecie sottoposta al vaglio di questo Collegio – deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di contratto relative al rapporto contrattuale in essere tra le parti “La carta è di proprietà esclusiva dell'emittente e dà diritto al Titolare di ottenere dagli esercenti convenzionati, nei limiti del massimale di utilizzo stabilito al momento dell'emissione, le merci e/o i servizi richiesti, senza pagamento all'atto della fornitura o del servizio, ma soltanto con la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o di un documento equipollente e l'indicazione del numero di carta” (così, testualmente, secondo l'art. 1, punto 1.3 di cui al foglio informativo del 7 maggio 2007).

Ebbene, deve anzitutto rilevarsi che le contestazioni avanzate dal ricorrente non riguardano l'esistenza del rapporto con il fornitore né la legittimità della circostanza che i crediti vantati verso il ricorrente venissero soddisfatti dall'intermediario resistente, ma, ben diversamente, concerne esclusivamente uno degli importi di cui il fornitore ha chiesto il pagamento all'intermediario.

Poiché, dunque, nel caso di specie i rilievi critici del ricorrente non riguardano la legittimità dell'operazione di addebito in quanto tale, ma solo la misura di uno degli importi addebitato dal fornitore del servizio, risulta evidente che il cliente ha regolarmente inoltrato a quest'ultimo l'ordine di pagamento (o documento equipollente) e gli ha comunicato il numero della carta di credito.

Ciò presuppone che “a monte” dell'ordine di pagamento sia stato concluso un contratto tra il titolare della carta e la società fornitrice del servizio, rapporto rispetto al quale l'intermediario resistente risulta assolutamente estraneo, limitandosi il suo ruolo a quello di mero esecutore del pagamento secondo la volontà che sia stata espressa dal cliente.

Se, dunque, a fronte di una regolare richiesta pervenuta dal fornitore del servizio, la banca provvede al pagamento, non pone in essere alcuna condotta illecita, posto che la medesima non ha alcun obbligo (né alcuna possibilità) di sindacare se l'importo di cui si chiede il pagamento sia conforme a quanto pattuito tra il cliente e il fornitore del bene o del servizio.

Né può trovare applicazione alla fattispecie in esame l'art. 10 del D. lgs. 11/2010 (con il quale è stata recepita la Direttiva 2007/64/C e che prevede che: “Qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata [...]”), posto che detta normativa è entrata in vigore solo il 1° marzo 2010, dovendo piuttosto trovare applicazione l'art. 56, comma 2° del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), secondo il quale “L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito [...]”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 720 del 09 luglio 2010

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO